CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo:
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001314 del 06/05/2022
Rif.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

p.c.
Al Presidente
Ordine dei Geologi della Lombardia
Coordinatore p.t. Conferenza dei Presidenti degli OO.RR dei Geologi

Roma, 06 maggio 2022

Oggetto: Piano di emergenza interna (PEI) e Piano di emergenza esterna (PEE) per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha ricevuto, da alcuni Ordini Regionali, una segnalazione relativa ad una anomalia che caratterizza il portale per la trasmissione del Piano di emergenza esterna (PEE) per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login).

Tale piattaforma non prevede, infatti, il geologo tra i professionisti tecnici abilitati a trasmettere il PEE e tale preclusione non è giustificata dalla normativa vigente per quanto segue.

Nelle "Linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti", redatte a luglio 2021 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 07/10/2021, il "tecnico abilitato" viene identificato con il "professionista pubblico o privato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze". Le stesse Linee Guida, nel paragrafo che riporta la "Normativa", non fanno espresso riferimento al DM 11 agosto 2011, che è quello che attribuisce a professionisti diversi dai geologi la competenza a rilasciare le certificazioni antincendio.

Non risulta che la Circolare emanata dal Vostro Dipartimento, il 15/11/2021, sulla stessa tematica attuativa dell'art. 26 bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132, aggiunga specifiche al riguardo.

D'altra parte, non potrebbe essere diversamente, in quanto i geologi iscritti alla Sezione A dell'Albo unico nazionale, oltre a svolgere la specifica attività relativa al PEE sin dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge, sono abilitati, ai sensi dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, a svolgere tutte le attività professionali di analisi, elaborazione, gestione, pianificazione, progettazione, programmazione e sintesi di dati in relazione

alle attività necessarie per la mitigazione, prevenzione, riduzione e valutazione dei rischi geoambientali.

Ciò in considerazione degli specifici percorsi formativi inerenti tali attività di cui ai piani di studio per il conseguimento dei titoli di laurea utili che consentono l'accesso all'esame di Stato ai sensi dell'art. 42 del medesimo DPR 328/2001.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi invita il Dipartimento ministeriale ad inserire il geologo tra i professionisti previsti dal portale per la trasmissione del PEE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login), in quanto avente tutte le competenze tecniche necessarie.

In attea di un cortese riscontro, il Consiglio Nazionale dei Geologi resta a disposizione per ogni chiarimento e ringrazia per collaborazione istituzionale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Arcangelo Francesco Violo